

## Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017

Progetto della nuova seggiovia quadriposto "Polla-Lago Scaffaiolo" in sostituzione della seggiovia "Direttissima" e della sciovia "Cupolino"

### CARTA DELLE AREE BOSCHIVE INTERFERITE - RELAZIONE

#### GRUPPO DI LAVORO:



Ing. Marco Cordeschi  
Ing. Marco Rinaldi  
Arch. Antonietta Cellini  
Ing. Doriana Febo  
Ing. Nicola Ranieri  
Ing. Gaia Cordeschi  
Geom. Giorgio Stringini



Ing. Paolo Zoppellari  
Ing. Matteo Monti  
Ing. Davide Scapinelli  
Ing. Anna Soppelsa  
Ing. Sarah Capecci



Geol. Luca Monti  
Geol. Mirko Soldati  
Dott. Giorgio Cioce




ENV Enrico Catellacci



Dott. Davide Mengoli

#### Con la consulenza specialistica di:

Dott. Agr. Rita Bega  
Dott. For. Paolo Rigoni  
(StudioSilva S.r.l.)

Data: Luglio 2022	Esecutore:  StudioSilva S.r.l.	Redatto:	ELABORATO:  <b>INC_6.2</b>
		Controllato:	
Revisione: 00	Codice elaborato: INC_6.2	Approvato:	



## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>AREE BOScate INTERFERITE DAL PROGETTO .....</b>	<b>I</b>
1.1	IL TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI .....	I
1.2	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERFERITE .....	I

# 1 Aree boscate interferite dal progetto

## 1.1 Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34) è lo strumento che norma la materia forestale e la relativa filiera a livello nazionale.

All'interno del testo le definizioni di bosco e

Nello specifico Testo unico in materia di foreste e filiere forestali il definisce come patrimonio forestale nazionale "l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata" (art. 3, comma 1), specificando che "Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento" (art. 3, comma 3).

Oltre ai boschi, l'art. 4 definisce le Aree assimilate a bosco come segue:

"a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi."

L'art. 8 infine dispone che ogni intervento di trasformazione, ovvero "che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale" (art. 8, comma 1), comporta una compensazione.

## 1.2 Individuazione delle aree interferite

Al fine di quantificare l'interferenza tra il progetto in esame e le aree boscate o assimilabili a bosco, è stata realizzata la "Carta delle aree boscate interferite" (elaborato Inc\_6\_Aree\_boscate\_interferite).

Le superfici interferite ivi rappresentate sono state calcolate in ambiente Gis (software Qgis 3.24) sovrapponendo gli elementi di progetto – corredati da un buffer di 10 metri per quanto riguarda la linea di nuovo impianto – alle Carte forestali della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena.




Figura 1 – Stralcio della Carta delle Aree boscate interferite e relativa legenda